

decreto, la domanda di rinnovo dovrà essere fatta con le modalità sopra indicate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il locatore dovrà rispondere se concede o meno il rinnovo entro giorni venti dalla notifica della domanda del locatario.

La domanda per il rinnovo del contratto di locazione potrà essere richiesta dal locatario che sia stato adempiente al pagamento del canone di affitto.

Nel caso che tale adempienza sia contestata dal locatore, il Ministero per la stampa e la propaganda stabilirà se il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone.

Tale accertamento non sarà effettuato quando la inadempienza sia stata in precedenza accertata giudizialmente anche con sentenza non passata in giudicato, purchè regolarmente notificata.

Allorchè il locatore non intenda gestire l'albergo direttamente o non l'abbia dato in locazione con contratto regolarmente registrato ed anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, e qualora tra il locatario ed il locatore non sia stato raggiunto l'accordo, il Ministero per la Stampa e la Propaganda si avvarrà della facoltà attribuitagli dall'articolo 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere la rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salvo al locatore o al proprietario di adire l'Autorità giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto ministeriale che fissa il canone di locazione.

Spetta al Ministero per la Stampa e la Propaganda di concedere l'autorizzazione nel caso che il locatore intenda gestire direttamente l'albergo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro per la stampa e la propaganda ha inoltre proposto che nel penultimo comma di quest'articolo siano aggiunte in fine le parole: « fermi restando gli effetti del decreto stesso nei riguardi della rinnovazione del contratto d'affitto ».

Chiedo all'onorevole Commissione se accetta quest'emendamento.

FERA, *Presidente della Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

ART. 6.

Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5,000.

ART. 7.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati

presi a termine del decreto stesso. Questo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la Stampa e la Propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro della stampa e della propaganda all'art. 5 del decreto. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale. (*Stampato n. 1109-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Tarabini.

Ne ha facoltà.

TARABINI. Onorevoli Camerati. Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione rientra in quel complesso di provvedimenti legislativi che, annunciati dal Duce nel memorabile discorso dal Carro d'Assalto, tendono alla formazione della Nazione militare.

Con la chiarezza e la successione martellante di tutte le attuazioni del Regime abbiamo avuto:

il Regio decreto-legge n. 1862 del 20 settembre 1934-XII che istituiva, alla diretta dipendenza del Capo, un organo di coordinamento tra la Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare;

le leggi del 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150; che fissava le norme sull'istruzione premilitare obbligatoria;

n. 2151 relativa all'istituzione dell'istruzione postmilitare;

e n. 2152 riflettente l'istituzione dei corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori;

ed ora questa, che completa e perfeziona il passaggio del Tiro a segno alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Ho detto che completa perchè è noto che con la legge n. 479 del 17 aprile 1930-VIII il Tiro a segno era già stato affidato, per il funzionamento delle Sezioni, alla Milizia con la prescrizione che, a presiedere le Sezioni stesse, dovevano essere designati ufficiali della Milizia.